



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Lovenio

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 64

Edolo, lì 06/08/2026

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO UN TRATTO DI VIA A. GELPI NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Considerato che in Via A. Gelpi nel Comune di Edolo (BS), all'altezza della locale stazione dei Vigili del Fuoco Volontari, è presente una piccola area verde, prospiciente il fiume, attrezzata con panchine;

Preso atto che ultimamente, vista la posizione di quest'area, che garantisce ombra e frescura, è diventata oggetto di soste di autovetture, che ne limita la fruizione da parte dei cittadini e crea inoltre disagi agli accessi presenti in loco;

Acquisito il parere favorevole del comune di Edolo e volendo restituire l'area alla sua destinazione originaria, si rende necessario limitare la circolazione e vietare la sosta dei veicoli, al fine di garantire la sicurezza, il decoro urbano e la piena fruibilità ai cittadini;

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

**L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
PRESSO VIA A. GELPI, NEL TRATTO LUNGO FIUME RICOMPRESO TRA I NUMERI CIVICI 27-33**
(come da planimetria e segnaletica predisposta)

**CHE SIANO ESCLUSI DAL DIVIETO DI TRANSITO I VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI DI COMPETENZA
E I SOGGETTI AUTORIZZATI**

DISPONE

- che entri in vigore con il posizionamento dell'apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
- affissione all'Albo online del **Comune di Edolo (BS)** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

- è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- **l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS);
- ai Vigili del Fuoco Volontari di Edolo (BS).

La Responsabile del Procedimento
(Agt. Piazzoni Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Dott. Renato Armanaschi)

PLANIMETRIA



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.